

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 31 del mese di marzo, nei locali del Comune di Assoro (EN), con la presenza dei Sigg.:

- Ing. Filippo Vicino, nato a Nissoria il 17/05/1966 – cod. fisc.: VCNFPP65E17F900Z, n.q. di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Assoro cod. fisc.: 00052420866;
- Guarrera Francesco Paolo, nato ad Assoro il 26/04/1944, n.q. di Legale Rappresentante della Ditta “Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. snc” con sede in Assoro, C.da Piano della Corte, P.Iva / Cod. Fisc.: 00597210863;

Premesso che:

- Con Deliberazione di GM n. 18 del 13/03/2025 sono state emanate allo scrivente Settore apposite direttive concernenti l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale per un periodo di nove anni ;
- Il Comune di Assoro, mediante contratto di affidamento provvisorio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale già in concessione comunale sottoscritto tra quest'Amministrazione e il rappresentante legale della ditta "Autoservizi F.lli Guarrera snc", in data 26/09/2007, rep. 16/2007, affidava in concessione il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano su gomma all'Azienda “Autoservizi F.lli Guarrera snc”, con sede in Assoro in C.da Piano della Corte – P.IVA 00597210863;
- La predetta concessione per il servizio di trasporto pubblico locale fu seguita da appositi provvedimenti autorizzativi dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti che garantivano la congrua copertura finanziaria mediante apposito trasferimento regionale, nonché le proroghe del servizio sino al 30/04/2024;
- Il Finanziamento Regionale per il servizio in concessione di Trasporto Pubblico Locale al 31/12/2024, a favore di questo Comune ammonta ad € 78.761,17 comprensivo di iva ed adeguamento ISTAT;
- con primo Atto impositivo n. 22 del 06/12/2022, secondo Atto impositivo n. 14 del 30/06/2023 e terzo Atto Impositivo n. 17 del 2 settembre 2024 è stato imposto la prosecuzione del servizio dal 01/05/2022 al 31/03/2025 in quanto servizio di pubblica utilità;

Tutto ciò premesso, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente, si conviene e si stipula:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Concessione si intende per:

Ente concedente: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) oggetto della presene: Comune di Ass – Via Crisa n. 2 94010 Assoro (En) Cod. Fisc.: 00052420866;

Gestore o Concessionario: il soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico locale, il quale deve attenersi a tutti gli obblighi e le condizioni previsti dalla presente scrittura privata;

Art. 2

(Oggetto della Concessione)

1. La presente CONCESSIONE ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL", nel rispetto del **programma di esercizio** allegato quale parte integrante della presente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge regionale n.19/2005, in ultimo con l'art.13 della Legge regionale n.13/2019, nonché dell'art. 5 c.4 del Reg. CE n.1370/2007 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 201/2022.

2. Individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente concedente – Concedente e dell'Impresa concessionaria affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL).

3. L'esercizio delle linee è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente concedente degli obblighi di servizio pubblico dalla normativa europea, nazionale e regionale.

4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Concedente e del Gestore - concessionario sono regolati dalla vigente normativa in materia e nel rispetto della presente.

Art. 3

(Obblighi dell'Ente affidante)

1. Il corrispettivo annuale a carico dell'Ente concedente - affidante è così determinato:

- € 78.761,17 annuo - (€ 71.601,06 + iva 10%) - base d'asta prevista dalla Deliberazione di G.M. n. 18/2025;
- € 77.185,94 annuo - (€ 70.169,04 annui + iva al 10%, al netto della riduzione del 2%);
- € 694.673,50 per anni nove - (€ 631.521,36 + iva 10%, al netto della riduzione del 2% annuo);

considerando un costo omnicomprendivo così come previsto dalla normativa regionale per un servizio ammontante a circa 34.953,15 KM annuali di percorrenza espletato in circa 300 giorni, esclusi domeniche e festivi. L'importo sarà erogato in rate trimestrali entro 30 giorni dall'emissione della fattura che dovrà avvenire a seguito di dell'accreditamento del finanziamento regionale nel conto di tesoreria dell'Ente affidante.

2. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio;

3. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Assoro oltre a quanto sopra specificato.
4. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Concedente ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente CSA a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Concedente ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.
5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio allegato, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti dalla presente scrittura.

Art. 4

(Durata)

1. La durata dell'affidamento dei servizi, è pari a ~~mesi~~/anni 9 (nove) (giorni annuali 300 circa escluso le domeniche ed i festivi), decorrente dal giorno successivo alla stipula del contratto e per la durata di cui sopra.
2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga.

Art. 5

(Cause di risoluzione della Concessione)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente concedente può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore - concessionario;
 - d) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - e) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Concessione, nei casi indicati al precedente comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida.

4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 6

(Modalità di esercizio)

1. L'Affidatario - Concessionario dovrà espletare il servizio nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante – Concedente esposte nella presente Concessione e nell'allegato programma di esercizio.
2. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con personale già utilizzato dall'operatore uscente e con un numero di mezzi idoneo a erogare ottimamente il servizio.
3. L'affidatario è tenuto a svolgere le proprie mansioni nel rispetto del programma di esercizio definito dall'Ente Concedente in termini di orari e di percorsi, facente parte integrante della documentazione della Concessione.
4. Al programma di esercizio corrisponde una percorrenza chilometrica annua stimata in Km.34.953,15) (auto linea urbana) circa, tale parametro viene considerato costante per l'intera durata del contratto.
5. Le modifiche del programma di esercizio sono sempre determinate dall'Amministrazione, eventualmente anche su iniziativa del soggetto affidatario. La ditta Concedente non può in alcun modo apportare modifiche non concordate. Saranno consentite le modifiche fino al 5% (cinque per cento) della percorrenza chilometrica annua
6. Le modifiche del programma di esercizio, in aumento o in diminuzione, inferiori al 5% (cinque per cento) della percorrenza annua prevista, non danno luogo all'aggiornamento del corrispettivo da riconoscere all'affidatario del servizio, a prescindere dal fatto che tali modifiche siano riconducibili al comma 2 o comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
7. Le suddette modifiche non potranno comportare l'impiego di ulteriori veicoli e/o personale per l'espletamento del servizio; spetta all'affidatario l'onere di dimostrare e documentare la necessità di ricorrere a risorse aggiuntive per lo svolgimento delle modifiche richieste.
8. Modifiche temporanee di limitata entità di orari e percorsi, conseguenti ad attività di breve durata (es. chiusura strade per lavori di ripristino) non vengono riconosciute come modifiche del programma di esercizio; relativamente a tali modifiche temporanee, il soggetto affidatario si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, rinunciando ad avanzare richieste di indennizzo o compensazione a carico dell'Amministrazione.
9. In particolare, nell'esercizio della rete:

a) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;

b) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai dipendenti dell'Ente Concedente;

c) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione - di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci. Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

d) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi, appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emittitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore.

e) I documenti di trasporto dovranno contenere:

- il prezzo del trasporto;
- il nominativo della Impresa esercente;
- gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di corsa semplice che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di anni uno. Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e ss. mm. e ii., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente

a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Concedente. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

10. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio di cui all'allegato, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al presente.

11. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare: a) della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;

d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

12. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare apposito cartellino di riconoscimento.

13. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente o quelli che l'Ente Concedente vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Art. 7

(Flessibilità del Programma di esercizio)

1. E' fatto divieto alla ditta affidataria gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:

a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Concedente, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.

b) Per modifiche alle condizioni della Concessione di cui alla rete del servizio, comunque preventivamente autorizzate dal Comune, si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- la soppressione di corse o linee esistenti;

- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
 - variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.
- c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L.
- d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale, sempreché autorizzate dal Comune, determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 5%. Le variazioni in aumento oltre il suddetto limite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Nissoria e previo impegno di spesa.
- e) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.
2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 8

(Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.Lgs. 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..
3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'Ente Concedente dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare - in base a procure speciali – da altri soggetti fisici.
4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Concedente fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 9

(Risorse Tecniche)

1. I veicoli adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale devono essere facilmente individuabili dall'utenza mediante opportuni segnali da esporre sul parabrezza e sulla porta laterale del mezzo. All'interno del veicolo deve essere indicato il numero massimo dei posti passeggeri.
2. Qualsiasi disservizio derivante dall'incompatibilità del mezzo prescelto per lo svolgimento del servizio con le caratteristiche della viabilità locale, sarà riconducibile a colpa del soggetto affidatario, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
3. I veicoli adibiti allo svolgimento del Trasporto pubblico locale devono essere costantemente mantenuti in pieno stato di efficienza funzionale e di decorosa pulizia, sia interna che esterna; essi devono sempre risultare in piena regola con le disposizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione) e di trasporto pubblico di persone.
4. I mezzi devono disporre di adeguata copertura assicurativa.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi rimane ad esclusivo carico del soggetto affidatario, così come qualsiasi onere, diretto o indiretto, destinato ad assicurare il regolare funzionamento ed utilizzo dei veicoli.
6. I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà del soggetto affidatario per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. leasing) purchè compatibili con l'immatricolazione dei mezzi ai sensi della normativa vigente.
7. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato. L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Concedente per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:
 - l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;

- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
 - l'immissione in servizio degli autobus nuovi.
8. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
9. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie all'espletamento del servizio.
10. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare le polizze assicurative specificate nell'art. 32 del contratto di servizio.
11. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Concedente:
- l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
 - copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio TPL.

Art. 10

(Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Al servizio pubblico oggetto della presente concessione dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa uscente a quella affidataria e all'Ente affidante entro 5 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.
3. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente, le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche.

Art. 11

(Sostituzione temporanea di un mezzo)

1. Per "sostituzione temporanea" si intende la sostituzione di durata strettamente necessaria alla riparazione o sistemazione del veicolo che, per qualsiasi motivo, non è in grado di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per l'espletamento di servizio di T.P.L.. Essa può derivare sia da eventi programmati (es. revisione), che da cause improvvise ed inaspettate (es. avaria).

2. Il mezzo sostitutivo da utilizzare nei casi di cui al comma precedente, deve garantire le identiche prestazioni del veicolo sostituito, eccezion fatta per i vincoli in riferimento a: omologazione Euro in materia di norme antinquinamento, fermi restando eventuali obblighi o divieti imposti conseguentemente all'applicazione di vigenti normative (Es. Codice della Strada).
3. La sostituzione temporanea di uno dei veicoli adibiti all'espletamento del servizio di T.P.L. deve sempre comunicata all'Amministrazione, in forma scritta (pec- e-mail indicati dall'Amministrazione) entro due ore dal verificarsi dall'evento. Tale comunicazione deve necessariamente riportare le seguenti informazioni: motivo della sostituzione e presunta durata; marca e modello del bus sostitutivo; il numero di targa; la data di prima immatricolazione; omologazione Euro del veicolo.
4. Il soggetto affidatario è tenuto ad attuare la sostituzione temporanea di un mezzo impossibilitato al prosieguo del servizio entro un lasso di tempo inferiore alle 2 (due) ore dal momento dell'evento che ha causato l'emergenza.

Art. 12

(Sostituzione permanente di un mezzo)

1. Nel caso di sostituzione permanente di un mezzo per cause di definitiva indisponibilità del mezzo autorizzato in sede di affidamento del servizio, il mezzo deve soddisfare quanto segue:
 - Rispettare i vincoli di cui all'art. 6 per quanto riguarda l'impianto per l'aria condizionata ed il sistema di alimentazione, omologazione Euro, con riferimento alle norme antinquinamento, pari o migliorativa rispetto al veicolo da sostituire, capacità di trasporto passeggeri non inferiore a quella del mezzo da sostituire.
2. La sostituzione permanente di uno dei veicoli adibiti al servizio T.P.L. deve essere sempre preventivamente comunicata all'Amministrazione, in forma scritta e con congruo anticipo, così da consentire una valutazione da parte dell'Amministrazione stessa, tale da escludere l'eventualità che il nuovo mezzo possa in qualche modo peggiorare il livello di qualità del servizio. Quindi, l'impiego di un nuovo mezzo a titolo di sostituzione permanente deve, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 13

(Ulteriori indicazioni per la sostituzione di un mezzo)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventualmente la sostituzione, a carico della ditta concessionaria, di uno o più automezzi, che di norma effettuano il servizio di trasporto pubblico, qualora dovessero venire meno, per giustificati motivi, le condizioni ritenute indispensabili per assicurare un livello di qualità sufficiente.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, in deroga, l'impiego di eventuali mezzi sostituitivi non rispondenti completamente ai requisiti previsti dalla presente scrittura, per giustificati motivi o

qualora i mezzi presentino aspetti compensativi, a fronte delle carenze accertate, in grado di non incidere negativamente sulla qualità del servizio offerto. Quest'ultima valutazione spetta esclusivamente ed insindacabilmente all'Amministrazione.

3. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare quanto dichiarato nella presente scrittura e alle caratteristiche dei mezzi da impiegare per l'espletamento del servizio.

Art. 14

(Obblighi tariffari)

1. Il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione in merito alla gestione del sistema tariffario dei titoli di viaggio.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto restano invariate le tariffe approvate.
3. I conducenti degli automezzi devono procedere all'obliterazione dei biglietti e alla verifica della validità degli abbonamenti.
4. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 15

(Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nella presente concessione.
2. L'impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l'intero bacino oggetto di concessione, previa approvazione dell'Ente Concedente, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

La carta dei servizi deve contenere le modalità di acquisto dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nella presente Concessione. L'Impresa affidataria – concessionaria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno

eventualmente previsti della Regione Sicilia. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti dalla presente Concessione, per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- * Regolarità e puntualità del servizio;
- * Pulizia;
- * Confortevolezza del viaggio;
- * Informazione alla clientela;
- * Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- * Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nella presente scrittura, l'Impresa affidataria - concessionaria è tenuta ai successivi adempimenti:

a) Manutenzione degli automezzi

L'Impresa affidataria - concessionaria deve predisporre un cronoprogramma di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro un mese dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con cadenza bimestrale.

L'Impresa affidataria - concessionaria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

b) Pulizia degli automezzi

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio ed in accordo all'offerta tecnica proposta dal Gestore - Concessionario, da comunicarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione. L'Ente Concedente, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche.

c) Regolarità del servizio

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercitata, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni mese, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria – Concessionaria dovrà trasmettere all'Ente Concedente la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato. Qualunque variazione della “Carta della Mobilità” dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Concedente.

Art.16

(Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore – Concessionario procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto.
2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
 - a) comunicazione telefonica e/o telematica (es. numero verde dedicato, realizzazione sito internet);
 - b) informazione a bordo.
 - c) informazione a terra (segnalazione delle fermate in apposite paline, prospetti degli orari esposti presso le fermate).
3. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
4. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 10 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
5. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17

(Obblighi di informazione all'Ente Concedente)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nella presente Concessione, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e dell'utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Concedente le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 2.
2. Le principali informazioni che dovranno essere fornite dall'Impresa affidataria sono così sintetizzabili:

- * I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- * Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Concedente;
- * Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
- * L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
- * Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- * Costi aziendali relativi al contratto di servizio (bimestrale).
- * Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale);
- * Bilancio di esercizio (annuale);
- * Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;

Elenco dei servizi soppressi;

- * Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
 - * Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
 - * Parco rotabile;
 - * Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
 - * Illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
 - * Luoghi di acquisto dei titoli di viaggio;
 - * Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso);
3. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), se richiesti dall'Ente – Concedente, sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.
4. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Concedente che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.
5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art. 18

(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore - Concessionario dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

2. Il Gestore deve trasmettere all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al presente.

Art. 19

(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

Il Gestore - Concessionario presenterà all'Ente concedente - affidante, al momento della stipula della presente:

- b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto della presente Concessione;
- c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul Concessionario.

Art. 20

(Garanzie)

Il Gestore - Concessionario è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante - Concedente di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 21

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Ente Concedente esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
3. I dipendenti dell'Ente Concedente con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria - Concessionaria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto della presente concessione.

4. L'Impresa affidataria - Concessionaria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente – Concedente.

5. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:

- a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
- b) mancato rispetto delle tariffe;
- c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
- d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
- e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
- f) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati;
- g) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari, verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di € 1.000,00 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- h) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- i) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- j) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta, verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di € 2.000 (duemila,00), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione entro i termini fissati, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente concedente a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Concedente delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria – concessionaria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 22

(Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria - concessionaria assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Concedente, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto della presente

concessione, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.

2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme vigenti in materia.

3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni della presente Concessione e del Contratto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di quanto necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme della presente Concessione.

Art. 23

(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione della Concessione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione della Concessione, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla stessa, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio.

3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

4. Si stabilisce che il foro competente è, IN VIA ESCLUSIVA, quello di Enna, IN FORZA DELL'ART. 29 DEL C.P.C.

Art. 24

(Subappalto)

Il Concessionario che non possa espletare il servizio dato in appalto, potrà subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto ma resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione del servizio oggetto del sub appalto e chiamato a rispondere e a risarcire la stazione appaltante dei danni accertati. È vietato al Subappaltatore cedere il servizio del presente contratto o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto.

Art. 25

(Rendicontazioni)

1. L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.

2. Il Gestore produrrà un report mensile dei servizi svolti, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione.

3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico - gestionale.

4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento.

La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.

5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 26

(Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 27

(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa sono a carico del Gestore - Concessionario.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Concessione di TPL, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D. Lgs. 36/2023.

3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Sicilia entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 28

(Trattamento dei Dati Personali)

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Assoro – Via Crisa n. 280 CAP 94010 – Cod. Fisc.: 00052420866 - Tel +39 0935 610011 PEC: info@comune.assoro.en.it

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio TPL, del Comune di Assoro, oggetto della procedura in corso;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Lo svolgimento del servizio urbano verrà eseguito tramite mezzi di proprietà:

- Renault Master: EL696VV
- Mercedes Sprinter 312: DB631FC (sostitutivo)

Codesta amministrazione comunale percepisce dalla Regione un compenso annuo rivalutato in base agli adeguamenti ISTAT) per l'effettuazione di **34.953,15 KM** circa.

La Autoservizi F.lli Guarrera svolge questo servizio dal lontano 1990 e in questi lunghissimi anni non sono mai arrivate ammonizioni dalla clientela né dalle varie Amministrazioni comunali con le quali i rapporti sono stati sempre eccelsi.

La rimessa è posta lungo il percorso della linea urbana, in modo da consentirci di intervenire più che tempestivamente in caso di qualsiasi emergenza.

Per tutte queste qualità e soprattutto per tutta questa esperienza ci candidiamo nuovamente come Vostri partner di fiducia, proponendo di espletare il servizio con una riduzione del 2% annuo sul compenso a base d'asta pari a 71.601,06 oltre IVA al 10%, vedi delibera di Giunta Comunale n°18 del 13 marzo 2025.

Di seguito la tabella oraria relativa al servizio remunerato dalla Regione Siciliana dalla quale si evince pure il percorso effettuato e tabella analitica del conto economico presuntivo del servizio.

Distinti saluti.

Autoservizi F.lli GUARRERA
S. Guarrera F.lli Guarrera & C. s.n.c.
S. Guarrera F.lli Guarrera & C. s.n.c.
C.F. e Partita IVA n° 027210263

Orario Feriale

Piazza Marconi	San Giuseppe	Ospedale	Ospedale	San Giuseppe	Piazza Marconi
Partenza	Arrivo	Arrivo e sosta	Partenza per Assoro	Partenza	Arrivo
				07.45	08.00
08.05	08.20			08.20	08.30
Partenza per Ospedale 08.30	Partenza per Ospedale 08.45	08.55	09.25	09.35	09.50
Partenza per Ospedale 11.00	Partenza per Ospedale 11.15	11.25	11.55	12.05	12.20
12.20	12.35			12.35	12.50
13.20	13.35	Corsa effettuata solo in periodo scolastico sostituendo quella delle 12.50		13.35	13.50
Partenza per Ospedale 14.50	Partenza per Ospedale 15.05	15.15	15.45	15.55	16.10
Partenza per Ospedale 17.30	Partenza per Ospedale 17.45	17.55	18.25	18.35	18.50
19.30	19.45	Arrivo e fine del servizio			

N.B: Quanto sopra riportato in tabella orari e percorsi è consultabile e verificabile su Vostro portale con sistema di localizzazione e tracciamento chilometrico ITS